

**DISPOSIZIONI GENERALI**

2 Zeta S.r.l. (di seguito anche la "Società") è da sempre impegnata nel miglioramento della qualità del servizio fornito ai propri Clienti, anche attraverso l'eccellenza dei materiali e dei servizi che acquista.

In questa ottica i Fornitori della Società rappresentano, quale parte integrante della catena dei processi, un elemento chiave per il successo delle strategie aziendali.

Allo scopo di consolidare la collaborazione tra la Società ed i suoi Fornitori, condividiamo con Voi queste Condizioni Generali di Acquisto (di seguito "Condizioni Generali") nelle forniture da rendere.

**ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni Generali") si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore della Società (come di seguito definita), in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero essere di volta in volta emessi dalla Società, salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto che disciplini, con modalità differenti dalle presenti Condizioni Generali, i termini e modalità di fornitura di determinati beni o servizi.

In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle specifiche forniture da esso disciplinate. Le presenti Condizioni Generali prevarranno, laddove accettate espressamente ovvero tacitamente con il perfezionamento dell'ordine, su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica, integrazione e/o deroga alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta della Società. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate allo specifico acquisto per il quale vengono pattuite.

**ART. 2 – DEFINIZIONI**

Nell'interpretazioni delle Condizioni Generali i seguenti termini devono intendersi nel senso qui di seguito riportato:

- **Fornitore:** deve intendersi qualsiasi fornitore di beni o servizi che intrattiene rapporti con la Società;
- **Società:** deve intendersi la Ragione sociale, la sede legale e l'eventuale sede operativa, oltre al numero di partita Iva;
- **Contratti:** devono intendersi gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra la Società e il Fornitore, con la presa visione dell'ordine di acquisto da parte del Fornitore;
- **Beni:** devono intendersi i beni materiali e immateriali venduti dal Fornitore alla Società ai sensi dei sottoscritti Contratti;
- **Servizi:** devono intendersi le prestazioni d'opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore alla Società ai sensi dei sottoscritti Contratti;
- **Ordini di Acquisto:** devono intendersi le richieste di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi dalla Società nei confronti del Fornitore;
- **Parti:** devono intendersi congiuntamente la Società e il Fornitore;

- **Condizioni Generali di Acquisto:** si intendono le presenti condizioni.

### **ART. 3 – ORDINI E PERFEZIONAMENTO DEL SINGOLO CONTRATTO**

La conclusione del singolo Contratto avverrà mediante presa visione dell'ordine da parte del Fornitore trasmesso dalla Società al Fornitore in forma scritta, il quale avrà valenza di proposta contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1326 del Codice Civile (di seguito l'Ordine) e, ciò, di norma, a seguito della ricezione, da parte del Fornitore, di un'apposita conferma, ove non si riceverà nulla dal fornitore si riterrà accettato l'ordine inviato.

Per nessun motivo eventuali richieste della Società al Fornitore, di avere quotazioni di prezzo o offerte, potranno essere considerate, o interpretate, dal Fornitore come Ordini o comunque proposte contrattuali ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. Pertanto, l'eventuale richiesta, da parte della Società, di offerte o quotazioni non saranno in alcun caso idonee a determinare in capo alla Società vincoli contrattuali di qualsiasi natura, né responsabilità di natura precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Cod. Civ.

Qualora il Fornitore dovesse trasmettere alla Società una Conferma d'Ordine contenente modifiche o integrazioni dell'Ordine (di seguito "Proposta di Modifica"), il Contratto non potrà considerarsi concluso. La Società, in tal caso qualora ritenga di poter accettare la Proposta di Modifica, potrà provvedere ad accettare espressamente la stessa tramite ulteriore comunicazione scritta, da trasmettersi al Fornitore entro un termine di 7 (sette) giorni di calendario dalla ricezione della Proposta di Modifica. In assenza di espressa accettazione scritta della Proposta di Modifica del Fornitore, entro tale ultimo termine, l'Ordine sarà ad ogni effetto definitivamente non accettato e sarà da considerarsi revocato automaticamente, senza necessità di formale revoca.

Ogni comunicazione scritta del Fornitore relativa all'Ordine dovrà riportare sempre il riferimento al numero dell'Ordine di riferimento della Società.

### **ART. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore a seguito della conclusione di ciascun Contratto, si obbliga ad eseguire puntualmente ed esattamente tutte le obbligazioni dedotte nei Contratti ed, in particolare, si obbliga tra l'altro: (i) nel caso di vendita di Prodotti a produrre ed a vendere alla Società i Prodotti in quantità e di qualità conforme a quanto previsto nell'Ordine, nonché nella documentazione tecnica eventualmente consegnata dalla Società, unitamente allo stesso o successivamente, immuni da vizi e difetti di ogni tipo; e (ii) nel caso di prestazione di Servizi a rendere gli stessi puntualmente e con le modalità pattuite; il tutto, in ogni caso, con la diligenza propria di un operatore qualificato del settore di riferimento ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, Cod. Civ.

I Prodotti ed i Servizi forniti dal Fornitore dovranno essere immuni da vizi o difetti, idonei per essere immessi utilizzati a regola d'arte. I Prodotti ed i Servizi dovranno essere pertanto conformi a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili aventi ad oggetto i Prodotti ed i Servizi o le modalità di produzione o esecuzione degli stessi, anche se non espressamente richiamate nella documentazione tecnica della Società.

Il Fornitore, fermo l'obbligo di risultato a suo carico, assolverà i suoi obblighi contrattuali organizzando autonomamente le proprie procedure di lavoro sulla base delle proprie conoscenze tecniche e della propria organizzazione aziendale, e ciò nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'attività svolta.

Qualora il Fornitore dovesse avvalersi dell'opera di terzi per la realizzazione di Servizi o dei Prodotti ("Subfornitori") resta inteso che: (i) il Fornitore resterà unico responsabile verso la Società del regolare adempimento del Contratto non venendosi ad instaurare alcun rapporto contrattuale tra i Subfornitori e la Società;

Tutto ciò a fronte di provvedimenti giudiziari o amministrativi provvisori o non definitivi; (iii) il Fornitore si obbliga a procurare, anche ai sensi i quanto previsto dall'art. 1381 Cod. Civ., che i Subfornitori svolgano le attività di cui sono incaricati nell'ambito dell'esecuzione dei Contratti nel pieno e totale rispetto di tutte le norme di legge, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme lavoristiche, previdenziali, fiscali applicabili senza eccezione alcuna.

#### **ART. 5 – PREZZI**

I prezzi (di seguito "Prezzo") concordati e riportati nell'Ordine sono stati definiti a seguito di una negoziazione commerciale intercorsa tra la Società ed il Fornitore. Il Fornitore riconosce che gli stessi sono competitivi se comparati sul mercato nazionale e internazionale, remunerativi e di sua integrale soddisfazione.

Il Prezzo una volta determinato è da intendersi fisso ed invariabile durante l'intera esecuzione del Contratto, salvo diverse intese raggiunte di volta in volta per iscritto.

Il Prezzo concordato, salvo diversa indicazione nei documenti contrattuali, è da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Ogni eventuale modifica del Prezzo dovrà avvenire tramite accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 6 – OGGETTO DELLE FORNITURE**

I Contratti avranno come oggetto principale la compravendita dei Prodotti o l'esecuzione dei Servizi come individuati nell'Ordine, inoltre, nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto la compravendita di Prodotti unitamente agli stessi saranno trasferiti alla Società.

Le quantità convenute di Prodotti o Servizi sono vincolanti. La Società si riserva il diritto di rifiutare eventuali eccedenze che resteranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

#### **ART. 7 – SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'**

Il Fornitore si impegna ad adottare, implementare e attuare un Sistema di Gestione per la Qualità definito, tenuto conto delle proprie attività ed esigenze, in conformità con le più recenti normative.

Il Fornitore conserverà un archivio della documentazione relativa a visite ispettive sia interne che esterne e la renderà disponibile agli incaricati della Società in caso di richiesta. Il Fornitore si rende altresì disponibile a consentire alla Società di effettuare in ogni momento accessi, sopralluoghi e visite ispettive negli uffici e stabilimenti produttivi del Fornitore e/o di eventuali subfornitori, da parte di incaricati della Società, per verificare l'osservanza del sistema di qualità.

Il Fornitore, una volta riscontrata una difformità su un prodotto destinato alla Società è tenuto ad aprire una Non Conformità Interna e darne comunicazione alla Società, con indicata la soluzione proposta. Il Fornitore potrà procedere con l'Azione Correttiva solo dopo aver ricevuto autorizzazione da parte della Società.

La Società a sua volta aprirà una Non Conformità al Fornitore affinché tale difformità possa essere tracciata e documentata nel tempo.

**Il fornitore che presterà opera di lavorazione meccanica** (fase esterna) è tenuto a fornire alla Società unitamente al documento di trasporto che accompagnerà la merce, il piano di controllo compilato a discrezione del fornitore, sulla base delle competenze maturate per la lavorazione del prodotto e nel rispetto del disegno fornito dalla società, facendo sempre riferimento all'ordine di acquisto.

**Il fornitore che presterà opera di costruzione delle attrezzature** è tenuto al momento dell'acquisizione di un nuovo ordine dalla società a verificare di essere in possesso del disegno cartaceo (pdf), e della matematica 3D.

È obbligo rispettare le quote e le tolleranze indicate sul disegno, nel caso in cui le indicazioni non fossero sufficienti è necessario rivolgersi preliminarmente all'Ufficio Tecnico della società.

La società è tenuta a fornire le informazioni necessarie per l'ottenimento dell'attrezzatura idonea per la produzione dei pezzi sui macchinari presenti nella società.

Dopo la verifica del rispetto delle indicazioni precedentemente riportate e la realizzazione della modello 3D, il Fornitore ha l'obbligo di inviarlo alla Società nella persona del Responsabile ufficio tecnico per l'approvazione ed il benessere alla costruzione.

In mancanza di quanto sopra, la Società si riserva il diritto di ritenere la fornitura incompleta e quindi di non procedere al pagamento delle attrezzature.

Nella documentazione inviata sarà necessario poter visualizzare la posizione delle figure, gli interassi, i passaggi spina e la posizione degli estrattori.

La realizzazione delle attrezzature è possibile solo dopo benessere da parte della Società.

In ogni caso la Società si riserva il diritto di contestare quanto ricevuto dal Fornitore fino al completamento della campionatura per quanto riguarda la conformità delle quote.

### **Il fornitore che presterà opera di manutenzione su attrezzatura esistente**

Nell'esecuzione del rifacimento di un'attrezzatura esistente, il Fornitore dovrà utilizzare come riferimento l'eventuale matematica 3D in suo possesso con ultimo aggiornamento o eventualmente fornita dalla Società, visionare e fotografare lo stampo usurato o eventuali campioni per eseguirne una perfetta copia, qualora lo stesso sia stato modificato manualmente per migliorarne la resa, la produttività e la qualità del prodotto, lo stampo rifatto dovrà rispecchiare quello consegnato come campione.

Lo stampo usurato dovrà essere reso alla Società contestualmente a quello nuovo.

Nel caso in cui vengano richieste modifiche di qualsiasi tipo, il Fornitore ha l'obbligo di fornire a 2 Zeta la nuova matematica per poter garantire un archivio sempre aggiornato.

## **ART. 8 – TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA**

Il Fornitore prende atto e riconosce che il termine di consegna dei Prodotti o di esecuzione dei Servizi costituisce elemento vincolante dei Contratti e per tale ragione quest'ultimo si obbliga a dar corso alle consegne o all'esecuzione nei tempi e con le modalità concordate con la Società.

Il trasporto di Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.

Il Fornitore deve rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni ed erogazione dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto. La Società ha facoltà di rifiutare i Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. La Società potrà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda da subito.

In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, la Società avrà il diritto di:

- fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi;  
oppure
- comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già pagato;  
oppure
- sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;  
oppure
- chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei servizi.

Con un congruo anticipo la Società avrà diritto ad effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.

## **ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti nell'Ordine, indipendentemente da eventuali anticipi nelle consegne rispetto alla data stabilita.

In mancanza di diverse pattuizioni previste nei Contratti, i corrispettivi per la fornitura indicati nelle fatture del Fornitore saranno pagati dalla Società a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese al 10 del mese successivo, tramite bonifico bancario in Euro al completamento della fornitura, previa emissione e trasmissione da parte del Fornitore della relativa fattura SDI.

Ogni fattura dovrà fare riferimento ad un singolo Ordine, il cui numero dovrà essere riportato in fattura: le fatture mancanti di tali dati e/o potranno essere ritenute incomplete.

Le fatture dovranno essere redatte nel rispetto di tutte le norme di legge in materia ed in particolare delle norme tributarie e contabili ed indirizzate alla Società. Eventuali fatture non conformi a tali norme saranno considerate invalide e conseguentemente respinte dalla Società.

Eventuali ritardi nei pagamenti determinati da ritardi nell'emissione delle fatture o dalla emissione di fatture che non rispettano tutte le norme di legge applicabili, o incomplete, saranno ad ogni effetto imputabili al Fornitore, con conseguente automatico spostamento del termine di pagamento che decorrerà dalla data in cui la Società avrà ricevuto regolare e corretta fattura.

Il pagamento delle fatture non costituirà implicita accettazione della fornitura o del valore fatturato, o rinuncia ad esercitare ogni e qualsiasi diritto previsto dalla legge o dalle Condizioni Generali, pertanto la Società avrà la piena facoltà di esercitare, anche successivamente al pagamento, ogni diritto conferito dalla legge o dalle Condizioni Generali.

Senza pregiudizio per ogni altro diritto derivante dalla legge o dalle Condizioni Generali, nel caso in cui il termine di pagamento sia fissato successivamente alla consegna dei Prodotti o l'esecuzione dei Servizi, la Società avrà la facoltà di sospendere i pagamenti delle somme dovute qualora: (i) l'esecuzione del Contratto, sia incompleta, inesatta o non conforme agli accordi; (ii) sui Prodotti o Servizi siano ravvisati vizi o difetti o mancanza delle qualità promesse di ogni tipo.

Ferma restando la facoltà della Società di accettare o meno consegne anticipate, nel caso di consegna anticipata dei Prodotti o Servizi, il termine di pagamento resterà in ogni caso quello originariamente concordato tra le parti.

#### **ART. 10 – GARANZIA PER VIZI E DIFETTI**

Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare alla Società, e/o ai terzi clienti dalla stessa indicati, Prodotti e Servizi conformi a quelli contrattualmente pattuiti, esenti da vizi o difetti di funzionamento o non conformità, idonei all'uso normale e/o all'uso particolare a cui sono destinati e realizzati nel rispetto delle leggi e normative applicabili. La Società si riserva ogni più ampio diritto di eseguire in sede di ricezione dei Prodotti, o al termine dell'esecuzione dei Servizi, ogni ispezione e/o controllo al fine di verificare l'assenza di vizi e/o difetti, la piena conformità dei Prodotti e dei Servizi, nonché la completezza e regolarità della fornitura, e ciò sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Qualora all'esito di tali verifiche dovessero emergere difformità in termini quantitativi o qualitativi sarà facoltà della Società di rifiutare la consegna totale o parziale dei Prodotti e/o dei Servizi.

#### **ART. 11 – FORZA MAGGIORE**

Non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.

In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.

#### **ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Società, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria



per dar corso ai Contratti. Tali dati sono trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.

In relazione ai dati acquisiti il Fornitore, in ogni momento, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 12 del Regolamento UE n. 679/2016: accesso dell'interessato, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, portabilità, opposizione.

### **ART. 13 – GIURISDIZIONE**

Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall'ordinamento dello Stato Italiano.

Le parti dichiarano espressamente di non voler applicare la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci sottoscritta a Vienna l'11 aprile 1980.

Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione.

Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo posta certificata; e, in mancanza di diverso accordo, è competente a risolvere le controversie unicamente il Foro di Brescia, qualunque siano le condizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i convenuti.

**Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, il Fornitore, dopo averne presa attenta visione, approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: art. 3 (Ordini e perfezionamento del singolo contratto) – art. 4 (Obblighi del fornitore) – art. 5 (Prezzi) – art. 6 (Oggetto delle forniture) – art. 7 (Sistema di Gestione per la Qualità) – art. 8 (Termini e modalità di consegna) – art.9 (Fatturazione e pagamenti) – art. 10 (Garanzia per vizi e difetti) – art. 11 (Forza Maggiore) – art. 12 (Trattamento dei dati personali) – art. 13 (Giurisdizione).**

**Data, Timbro e firma del Fornitore**

In assenza di Vostra comunicazione scritta contraria, pervenutaci in forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, le citate Condizioni di Acquisto si intendono da Voi integralmente accettate.